

Dott. ALESSANDRO SERIOLI		
Repertorio n. 45.350	Raccolta n. 18.152	
<i>Verbale di assemblea straordinaria della società</i>		
"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A."		Registrato a Brescia
REPUBBLICA ITALIANA		il 08/10/2020
Il giorno sette ottobre duemilaventi		N. 40396 Serie 1T
7 ottobre 2020		Somma dovuta e versata
alle ore diciassette e dieci minuti primi,		€ 245,00
in Breno, Piazza Vittoria civico numero diciannove.		
Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile		Depositato al Reg. Imprese
del Distretto di Brescia, è presente il signor:		di Brescia il 08/10/2020
Albertani Battista, nato a Corteno Golgi (BS) il 17 agosto 1943, residente e fiscal-		
mente domiciliato in Brescia (BS), Via San Gaetanino n. 2,		
Codice Fiscale LBR BTS 43M17 D064J.		
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi		
dichiara che è qui riunita l'assemblea della società denominata:		
"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", o, per brevità, anche solo "INBRE -		
S.P.A.", con sede in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, capitale sociale 19.389.000		
(diciannovemilionitrecentottantanovemila) interamente versato, numero		
03000680177 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e di Codice		
Fiscale, numero 01846560983 di Partita IVA e numero BS-310592 REA,		
per discutere e deliberare sul seguente		
ordine del giorno		
1 — Proposta di aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per massi-		
mi euro 7.990.000,00 (settemilioninovecentonovantamila) compresi di sovrapprez-		
zo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi		

	le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in	
	opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ.: delibere i-	
	nerenti e conseguenti;	
	2 — proposta di aumento di capitale sociale, inscindibile e a pagamento, per massi-	
	mi euro 17.350.000,00 (diciassettemilionitrecentocinquantamila) comprensivi di so-	
	vraprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regola-	
	re e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione,	
	con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ.,	
	riservato a Dolomiti Energia Holding S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in	
	denaro: delibere inerenti e conseguenti,	
	ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea	
	medesima.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dello statuto sociale, il si-	
	gnor Albertani Battista, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il	
	quale, aprendo l'adunanza, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e co-	
	munica che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Cura	
	Italia") convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto alcune norme	
	eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee al fine di ridur-	
	re al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'organo amministra-	
	tivo ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto - di prevedere che	
	l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentan-	
	te designato di cui all'articolo 135- <i>undecies</i> del Decreto Legislativo n. 58 del 24 feb-	
	braio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.	
	Pertanto, in particolare, è stato previsto:	
	(i) che ai sensi dell'articolo 106, quarto comma, del Decreto Cura Italia, l'intervento	

in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente

tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies*

TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione. A tal fine la società

ha dato incarico alla società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede in Torino, Via

Nizza n. 262/73 di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-*novies* del

TUF;

(ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe,

ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF;

(iii) lo svolgimento dell'assemblea, per amministratori, sindaci e altri soggetti dei

quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, anche con modalità di parteci-

pazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identi-

ficazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta pres-

so la sede legale della società in Breno (BS), Piazza Vittoria, n. 19;

A tale riguardo, richiama altresì la massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consi-

glio Notarile di Milano in tema di "intervento in assemblea mediante mezzi di teleco-

municazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di tele-

comunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo

restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi almeno il

segretario verbalizzante o il notaio.

Il presidente attesta:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in

prima convocazione il giorno 7 ottobre 2020 alle ore diciassette presso la sede del-

la società, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 ottobre 2020, stessi

luogo ed ora, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet

www.iniziativebrescianaspa.it (sezione investor relations - assemblee) e, per estrat-

to, sul quotidiano "MF Milano Finanza" in data 10 settembre 2020;

b) che è collegato il signor Lagotto Simone, nato a Torino (TO) il 27 agosto 1972,

in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.p.A.", società designata da "INBRE -

S.P.A." a rappresentare i soci;

c) che sono rappresentati in assemblea otto soci, portatori complessivamente di

3.419.364 azioni pari a circa l'88,18% (ottantotto virgola diciotto per cento) delle

3.877.800 (tremilioniottocentoseptantasettemilaottocento) azioni ordinarie che costi-

tuiscono il capitale sociale, come risulta dall'elenco nominativo che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A";

d) che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordi-

ne del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine

del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del TUF;

e) che del consiglio di amministrazione sono fisicamente presenti il presidente, si-

gnor Albertani Battista, il vice presidente signor Parolini Riccardo e i consiglieri Pat-

ti Giuseppe Alessandro e Chini Riccardo; gli altri consiglieri signori Gorio Carlo e

Farisè Cinzia sono presenti a mezzo teleconferenza, mentre ha giustificato l'assen-

za il consigliere signor Franceschi Giorgio;

f) che del collegio sindacale è presente fisicamente il presidente signor Nulli Gio-

vanni mentre hanno giustificato la loro assenza i sindaci effettivi signor Manzoni Fe-

derico e la signora Andreatta Antonella;

g) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazio-

ne ad intervenire;

i) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argo-

menti posti all'ordine del giorno.

o o o o o

Aprendo l'assemblea, il presidente dà lettura dell'ordine del giorno e, in ragione del collegamento tra i due punti che lo compongono, propone agli intervenuti di trattare unitamente tali argomenti.

Nessuno essendosi opposto, il presidente inizia a descrivere i presupposti che hanno portato alla convocazione dell'odierna seduta.

Come reso noto in pari data, il 7 settembre 2020 "INBRE - S.P.A." (InBre) ha sottoscritto con "Finanziaria di Valle Camonica S.p.A." ("FVC") e "Dolomiti Energia Holding S.p.A." ("DEH"), un accordo di investimento finalizzato al rafforzamento patrimoniale di InBre anche per effetto dell'ingresso di DEH nel capitale sociale della stessa ("Accordo di Investimento"). Tale Accordo di Investimento prevede un primo aumento di capitale, scindibile e a pagamento, per un valore massimo di euro 7.990.000,00 (settemilioninovecentonovantamila) [comprensivo di conferimento e di sovrapprezzo], da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto ("Aumento di Capitale in Opzione") e un secondo aumento di capitale inscindibile riservato a DEH, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, codice civile, per un ammontare pari a euro 17.350.000,00 (diciassettemilionitrecentocinquantamila) [comprensivo di conferimento e di sovrapprezzo], da sottoscrivere in contanti, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della società già in circolazione ("Aumento di Capitale Riservato"). DEH mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento si è obbligata a sottoscrivere integralmente l'Aumento di Capitale Riservato per l'ammontare di euro 17.350.000,00 (diciassettemilionitrecentocinquantamila). L'Accordo di Investimento prevede, inoltre, che FVC si impegni a sottoscrivere, oltre alla quota dell'aumento di capitale in opzione a essa spettante, anche l'eventuale inoptato che potrà risultare al termine dell'offerta in opzione dello stesso.

tro un massimo di n. 1.598.000 (unmilione cinquecentonovantottomila); b) del prezzo di emissione; c) del periodo di offerta delle stesse. L'organo amministrativo, infatti, nel rispetto e in applicazione dei criteri di valutazione generalmente accettati per operazioni similari, e in ragione dello *status* di società avente le azioni ammesse a quotazione su un mercato finanziario, segnatamente il mercato AIM Italia, in prossimità dell'inizio del periodo di offerta in opzione – come concordato con Borsa Italiana S.p.A. – delibererà il numero di azioni di nuova emissione ed il loro prezzo di offerta; tutto ciò tenendo conto altresì dell'andamento del titolo sul mercato e delle condizioni dei mercati finanziari.

Con riferimento all'Aumento di Capitale Riservato, invece, si fa presente che tale operazione trova nella già descritta opportunità di rafforzamento patrimoniale per la Società e creazione di sinergie con un primario operatore nazionale del proprio mercato di riferimento la ragione principale sottesa all'esclusione del diritto di opzione.

Il numero di azioni da emettere in esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato sarà determinato (con arrotondamento per difetto al numero intero), sulla base degli accordi raggiunti dalle parti nell'ambito dell'Accordo di Investimento secondo la seguente formula:

$$N1 = 17.350.000 / P$$

dove N1 indica il numero di azioni di nuova emissione e P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettere in esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato sarà determinato, sulla base degli accordi raggiunti dalle parti nell'ambito dell'Accordo di Investimento secondo la seguente formula:

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

	dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione,	
	N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'Aumento di	
	Capitale in Opzione. Tale formula si basa sull'offerta economica in occasione della	
	quale DEH ha valutato il valore pre-money di InBre pari a euro 82.000.000 (ottanta-	
	duemilioni), applicando propri criteri di valutazione non verificati autonomamente	
	dalla società.	
	Pertanto, il prezzo definitivo dell'Aumento di Capitale Riservato deriverà dal prezzo	
	di sottoscrizione che il consiglio di amministrazione di InBre fisserà per l'Aumento	
	di Capitale in Opzione, fermo restando che in nessun caso il prezzo di emissione	
	delle nuove azioni potrà essere inferiore al rapporto tra il patrimonio netto e il nume-	
	ro di azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2441, comma 6, ultima frase. Al 31	
	(trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), il rapporto tra il patrimonio netto del-	
	la società e il numero di azioni emesse è pari a euro 10,23 (dieci e ventitré centesi-	
	mi) posto che il patrimonio netto contabile della società alla data del 31 dicembre	
	2019 è pari a euro 39.660.372,00 (trentanovemilioneiseicentosestantamilatrecento-	
	settantadue) e che il consiglio di amministrazione di InBre ritiene che dalla data di	
	chiusura dell'anno di riferimento alla data odierna non siano intervenute circostan-	
	ze tali da incidere significativamente sul valore di tale patrimonio netto contabile. In	
	ragione del predetto limite, pertanto, il numero massimo di azioni che potranno es-	
	sere emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato è pari a n. 1.695.992	
	(unmillioneseicentonovantacinquemilanovecentonovantadue) e, pertanto, ove in ap-	
	plicazione della sopra descritta formula di determinazione del prezzo si determini	
	un valore inferiore ad euro 10,23 (dieci e ventitré centesimi) per azione, il prezzo di	
	emissione delle nuove azioni si intenderà pari ad euro 10,23 (dieci e ventitré cente-	
	simi).	

Seppur l'art. 2441, comma 6, codice civile, nella parte in cui prevede che debbano essere tenute in considerazione le quotazioni delle azioni ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato, non trovi applicazione con riferimento a InBre, posto che la stessa ha azioni ammesse a negoziazione su un mercato non regolamentato, il presidente sottolinea che il prezzo medio di mercato del semestre precedente la data di redazione della relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, cod. civ. è pari a euro 14,84 (quattordici e ottantaquattro centesimi) per azione, mentre il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto precedente la data di redazione della relazione stessa è stato pari a euro 17,60 (diciassette e sessanta centesimi).

Come previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, copia della relazione dell'organo amministrativo è stata consegnata al collegio sindacale, affinché potesse esprimersi in merito al proprio parere circa la congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione, e alla società di revisione incaricata "EY S.p.A.".

Come attestano gli amministratori ed il sindaco presenti, la relazione dell'organo amministrativo ed il parere del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, c.c. sono restati depositati nella sede della società e pubblicati sul sito internet della stessa nei quindici giorni precedenti la presente assemblea.

Sempre ai sensi dell'Accordo di Investimento e stante il fatto che si propone di deliberare l'Aumento di Capitale Riservato in forma inscindibile, DEH sarà obbligata a sottoscrivere lo stesso integralmente una volta eseguito l'Aumento di Capitale in Opzione.

Indi l'assemblea della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", vista la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, che si allega sotto la lettera "B"; visto il parere, redatto ai sensi

	dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile, del collegio sindacale sulla congruità	
	del prezzo di emissione delle azioni, che si allega sotto la lettera "C",	
	all'unanimità di voti espressi in modo palese,	
	delibera	
	1° — di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per massimi	
	euro 7.990.000,00 (settemilioninovecentonovantamila), comprensivi di sovrapprez-	
	zo, mediante emissione di massime n. 1.598.000 (unmilionequattrocentonovantotto-	
	mila) nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristi-	
	che di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi	
	diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ. e da eseguirsi entro il termine	
	del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi). Delibera, di conseguenza, di dele-	
	gare l'organo amministrativo a determinare: a) il numero esatto di azioni di nuova e-	
	missione; b) l'importo dell'aumento di capitale [determinato dal numero di azioni di	
	nuova emissione per il valore nominale di ogni azione pari ad euro 5,00 (cinque)];	
	c) il prezzo di emissione di ciascuna azione [che moltiplicato per il numero di azioni	
	di nuova emissione non potrà in nessun caso superare l'importo di euro	
	7.990.000,00 (settemilioninovecentonovantamila)]; d) il periodo di offerta in opzione	
	ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, cod. civ.; e) il termine e le modalità per	
	l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, cod.	
	civ.; f) il termine di chiusura dell'aumento di capitale, nel rispetto dei termini stabiliti	
	dall'articolo 2441 cod. civ. e non successivo al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemi-	
	laventi); g) il rapporto tra il numero di opzioni spettanti e il numero di azioni che cia-	
	scun socio potrà sottoscrivere;	
	2° — di aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per massi-	
	mi euro 17.350.000,00 (diciassettemilionitrecentocinquantamila), comprensivi di so-	

vrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.695.992 (unmilionesecentono-

vantacinquemilanovecentonovantadue) nuove azioni ordinarie, con godimento re-

golare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissio-

ne, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codi-

ce civile, riservato a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.", da liberarsi mediante confe-

rimento in denaro, da eseguirsi entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2020

(duemilaventi) a condizione che sia stata definitivamente conclusa l'esecuzione

dell'aumento di capitale di cui al punto che precede. Delibera di conseguenza di de-

legare l'organo amministrativo a determinare:

a) il numero di azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding

S.p.A." sulla base della seguente formula:

$$N1 = 17.350.000 / P$$

dove N1 indica il numero di azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia

Holding S.p.A." e P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova

emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.";

b) l'importo dell'aumento di capitale riservato a "Dolomiti Energia Holding S.p.A."

[determinato dal numero di azioni di nuova emissione N1 per il valore nominale di

ogni azione pari ad euro 5,00 (cinque)];

c) il prezzo di emissione di ciascuna azione riservata a "Dolomiti Energia Holding

S.p.A." sulla base della seguente formula:

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione

riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.", N indica il numero di azioni esistenti

una volta eseguito integralmente l'aumento di capitale di cui al punto che precede,

fermo restando che il prezzo di emissione delle nuove azioni non potrà in nessun

del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, cod. civ.; f) il termine di chiusura dell'aumento di capitale, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 2441 cod. civ. e non successivo al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); g) il rapporto tra il numero di opzioni spettanti e il numero di azioni che ciascun socio potrà sottoscrivere;

di aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per massimi euro 17.350.000,00 (diciassettemilionitrecentocinquantamila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.695.992 (unmilione e seicentonovanta-cinquemilanovecentonovantadue) nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, riservato a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.", da liberarsi mediante conferimento in denaro, da eseguirsi entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) a condizione che sia stata definitivamente conclusa l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto che precede. Delibera di conseguenza di delegare l'organo amministrativo a determinare:

a) il numero di azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." sulla base della seguente formula:

$$N1 = 17.350.000 / P$$

dove N1 indica il numero di azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." e P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.";

b) l'importo dell'aumento di capitale riservato a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." [determinato dal numero di azioni di nuova emissione N1 per il valore nominale di ogni azione pari ad euro 5,00 (cinque)];

c) il prezzo di emissione di ciascuna azione riservata a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." sulla base della seguente formula:

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.", N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'aumento di capitale di cui al punto che precede, fermo restando che il prezzo di emissione delle nuove azioni non potrà in nessun caso essere inferiore al valore limite determinato ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile;

d) il termine di chiusura dell'aumento di capitale;

di delegare l'organo amministrativo a modificare l'articolo 6 dello statuto sociale in considerazione del numero di azioni di nuova emissione. »

5° — di adottare un nuovo testo di statuto che tenga conto delle modificazioni deliberate, che si allega sotto la lettera "D";

6° — di dare mandato al consiglio di amministrazione per porre in essere quant'altro necessario od opportuno per dare esecuzione a tutto quanto sopra, e così dunque per porre in essere qualunque formalità e sottoscrivere qualunque documentazione correlata all'aumento di capitale sopra deliberato, stabilendosi sin d'ora che l'aumento di capitale medesimo dovrà comunque essere eseguito non oltre il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);

7° — di dare infine mandato ai legali rappresentanti *pro tempore* ad apportare alla delibera di cui sopra ogni modifica di carattere non sostanziale che risulti necessaria od opportuna ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, e per procedere, in relazione alla esecuzione dell'aumento di capitale, ai necessari depositi presso il Registro delle Imprese.

o o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore diciassette e trentacinque minuti primi.

o o o o o

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi ha dispensato dalla lettura dei documenti allegati.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su quindici pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dai componenti in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio alle ore diciotto.

Sottoscrizioni: Albertani Battista

 Alessandro Seriola (L.S.)

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO				0
1	D FIDELITY FUNDS SICAV				350.464
2	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA				79.000
3	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA				48.000
			Totale azioni		477.464 12,312755
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO				0
1	D FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA - S.P.A.				2.323.500
4	D ISTITUTO ASESINO DI SVILUPPO S.P.A.				549.000
6	D ISTITUTO ASESINO DI SVILUPPO S.P.A.				11.000
5	D MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A				56.300
2	D PLONA LUIGI				1.500
3	D RIZZI ALBERTO				600
			Totale azioni		2.941.900 75,865181
			Totale azioni in proprio		0
			Totale azioni in delega		3.419.364
			Totale azioni in rappresentanza legale		0
			TOTALE AZIONI		3.419.364 88,177936%
			Totale azionisti in proprio		0
			Totale azionisti in delega		8
			Totale azionisti in rappresentanza legale		0
			TOTALE AZIONISTI		8
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A.
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE**

Breno, 10 settembre 2020

Il presente documento è disponibile presso la sede legale di Iniziative Bresciane S.p.A. e sul sito internet della società (www.iniziativebrescianspa.it) sezione *investor relations*

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il 7 ottobre 2020 e, occorrendo, il 9 ottobre 2020 in occasione dell'assemblea straordinaria di Iniziative Bresciane S.p.A. ("**InBre**" o la "**Società**") per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- (i) proposta di aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per massimi Euro 7.990.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
- (ii) proposta di aumento di capitale sociale, inscindibile e a pagamento, per massimi Euro 17.350.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., riservato a Dolomiti Energia Holding S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in denaro. Delibere inerenti e conseguenti.

Premessa

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile al fine di illustrare:

- a) l'operazione di rafforzamento patrimoniale di cui al comunicato stampa diffuso in data 7 settembre 2020 (l'"**Operazione**"), nonché;
- b) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione con riferimento all'aumento di capitale di cui al punto (ii) che precede;
- c) i criteri adottati dal consiglio di amministrazione di InBre per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni e il prezzo di emissione proposto.

Illustrazione dell'operazione

Come reso noto in pari data, il 7 settembre 2020 InBre ha sottoscritto con Finanziaria di Vallecamonica S.p.A. ("**FVC**") e Dolomiti Energia Holding S.p.A. ("**DEH**"), un accordo di investimento finalizzato al rafforzamento patrimoniale di InBre anche per effetto dell'ingresso di DEH nel capitale sociale della stessa (l'"**Accordo di Investimento**"). Tale Accordo di Investimento prevede un primo aumento di capitale, scindibile e a pagamento, per un valore massimo di Euro 7.990.000, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto ("**Aumento di Capitale in Opzione**") e un secondo aumento di capitale inscindibile riservato a DEH, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, codice civile, per un ammontare pari a Euro 17.350.000, da sottoscrivere in contanti, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione ("**Aumento di Capitale Riservato**"). DEH mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento si è obbligata a sottoscrivere integralmente l'Aumento di Capitale Riservato per l'ammontare di Euro 17.350.000.

L'Accordo di Investimento prevede, inoltre, che FVC si impegni a sottoscrivere, oltre alla quota dell'aumento di capitale in opzione a essa spettante, anche l'eventuale inoptato che potrà risultare al termine dell'offerta in opzione dello stesso.

Si fa presente che l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Riservato non richiedono la pubblicazione di un prospetto informativo, posto che l'Operazione rientra nelle esenzioni di cui all'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971 del 1999.

Ragioni dell'Operazione

Il consiglio di amministrazione di InBre ritiene che la sottoscrizione, l'esecuzione dell'Accordo di Investimento e l'Aumento di Capitale Riservato siano di assoluta importanza per lo sviluppo della Società e l'implementazione del *business plan*, in quanto consentiranno alla stessa di perseguire i propri obiettivi strategici e industriali, dotando InBre degli strumenti patrimoniali richiesti per la crescita organica che si è prefissata.

Inoltre, DEH è una delle principali *multiutility* nazionali e uno dei primi produttori italiani di energia idroelettrica, presente nella filiera energetica, dalla produzione e distribuzione, alla vendita in tutta Italia di energia elettrica e gas.

Le risorse finanziarie raccolte saranno impiegate principalmente nel finanziamento dei progetti industriali in corso di realizzazione e in nuovi progetti strategici per il gruppo.

Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.

Come precedentemente illustrato, l'Aumento di Capitale Riservato persegue rilevanti obiettivi strategici e industriali, oltre a offrire un'opportunità di rafforzamento patrimoniale per la Società e permette a InBre di creare delle sinergie con un primario operatore nazionale del proprio mercato di riferimento. Tali motivazioni sono ritenute dal consiglio di amministrazione di InBre sufficienti a giustificare l'esclusione – ex art. 2441, comma 6, codice civile – del diritto di opzione, in esecuzione dell'Accordo di Investimento.

Criteri per la determinazione del prezzo

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettere in esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato sarà determinato, sulla base degli accordi raggiunti dalle parti nell'ambito dell'Accordo di Investimento secondo la seguente formula:

$$P = (82.000.000 + 7.990.000)/N$$

dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione, N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'Aumento di Capitale in Opzione. Tale formula si basa sull'offerta economica in occasione della quale DEH ha valutato il valore *pre-money* di InBre pari a Euro 82.000.000, applicando propri criteri di valutazione non verificati autonomamente dalla Società.

Pertanto, il prezzo definitivo dell'Aumento di Capitale Riservato deriverà dal prezzo di sottoscrizione che il consiglio di amministrazione di InBre fisserà per l'Aumento di Capitale in Opzione, fermo restando che in nessun caso il prezzo di emissione delle nuove azioni potrà essere inferiore al rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2441, comma 6, ultima frase. Al 31 dicembre 2019, il rapporto tra il patrimonio netto della Società e il numero di azioni emesse è pari a Euro 10,23 posto che il patrimonio netto contabile della Società alla data del 31 dicembre 2019 è pari a Euro 39.660.372 e che il consiglio di amministrazione di InBre ritiene che dalla data di chiusura del anno di riferimento alla data odierna non siano intervenute circostanze tali da incidere significativamente sul valore di tale patrimonio netto contabile.

In ragione di quanto descritto, si propone agli azionisti di prevedere di conferire mandato al consiglio di amministrazione affinché lo stesso stabilisca il prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale Riservato, così come derivante da quanto deciso in merito al prezzo di emissione relativo all'Aumento di Capitale in Opzione, in applicazione della predetta formula.

Seppur l'art. 2441, comma 6, codice civile, nella parte in cui prevede che debbano essere tenute in considerazione le quotazioni delle azioni ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato, non trovi applicazione con riferimento a InBre, posto che la stessa ha azioni ammesse a negoziazione su un mercato non regolamentato, si sottolinea che il prezzo medio di mercato del semestre precedente la data della presente è pari a Euro 14,84 per azione, mentre il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto precedente la data della presente è stato pari a Euro 17,60.

Come previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, copia della presente relazione, nel testo riportato, viene consegnata al collegio sindacale, affinché possa esprimersi in merito al proprio parere circa la congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione, e alla società di revisione incaricata E&Y S.p.A..

Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, FVC si è obbligata a sottoscrivere, oltre alla quota dell'Aumento di Capitale in Opzione a essa spettante ai sensi dell'art. 2441, comma 1, codice civile, anche l'eventuale inopinato che potrà risultare al termine dell'offerta in opzione dello stesso.

Sempre ai sensi dell'Accordo di Investimento e stante il fatto che si propone di deliberare l'Aumento di Capitale Riservato in forma inscindibile, DEH sarà obbligata a sottoscrivere lo stesso integralmente una volta eseguito l'Aumento di Capitale in Opzione.

Periodo previsto per l'esecuzione dell'Operazione

Si stima che l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, da eseguirsi successivamente all'avvenuta completa esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, avverrà entro il mese di novembre del 2020.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea di Iniziative Bresciane S.p.A.

- (i). vista la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile;*
- (ii). visti il parere, redatto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile, del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni*

delibera

- 1 di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per massimi Euro 7.990.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ, al prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione unitamente al periodo di offerta in opzione, e da eseguirsi entro il termine del [31 dicembre 2020];*
- 2 di aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per massimi Euro 17.350.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, riservato a Dolomiti Energia Holding S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in denaro, da eseguirsi entro il termine del [31 dicembre 2020] a condizione che sia stata definitivamente conclusa l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto che precede, al prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal consiglio di amministrazione sulla base della seguente formula*

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

Dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione, N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'aumento di capitale di cui al punto che precede.

- 3 di approvare la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Iniziative Bresciane S.p.A. mediante la sostituzione dello stesso con quanto segue:*

"Articolo 6 – Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro [●] ([●]) ed è diviso in numero [●] ([●]) azioni, del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

In data [7 ottobre 2020], l'Assemblea dei Soci ha deliberato:

- a. *di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 7.990.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ, al prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione unitamente al periodo di offerta in opzione, e da eseguirsi entro il termine del [31 dicembre 2020];*
- b. *di aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per massimi Euro 17.350.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., riservato a Dolomiti Energia Holding S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in denaro, da eseguirsi entro il termine del [31 dicembre 2020] a condizione che sia stata definitivamente conclusa l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto che precede, al prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della seguente formula*

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione, N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'aumento di capitale di cui al punto che precede.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle applicabili disposizioni di legge."

- 4 *di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso anche al Presidente, per porre in essere quant'altro necessario od opportuno per dare esecuzione a tutto quanto sopra, e così dunque per porre in essere qualunque formalità e sottoscrivere qualunque documentazione correlata all'aumento di capitale sopra deliberato, stabilendosi sin d'ora che l'aumento di capitale medesimo dovrà comunque essere eseguito non oltre il termine ultimo del [31 dicembre 2020];*
- 5 *di dare infine mandato ai legali rappresentanti pro tempore ad apportare alla delibera di cui sopra ogni modifica di carattere non sostanziale che risultasse necessaria od opportuna ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, e per procedere, in relazione alla esecuzione dell'aumento di capitale, ai necessari depositi presso il Registro delle Imprese."*

Breno, 10 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Battista Albertani

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

All'Assemblea dei Soci della società Iniziative Bresciane S.p.A.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Iniziative Bresciane S.p.A.

Oggetto: Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Premesso che:

- A. con deliberazione del 7 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Iniziative Bresciane S.p.A. ("InBre" o la "Società") ha convocato l'Assemblea dei Soci al fine di approvare le seguenti delibere:
- (i). proposta di aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per massimi Euro 7.990.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ.;
 - (ii). proposta di aumento di capitale sociale, inscindibile e a pagamento, per massimi Euro 17.350.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., riservato a Dolomiti Energia Holding S.p.A. ("DEH"), da liberarsi mediante conferimento in denaro ("Aucap Riservato");
- B. i predetti aumenti di capitale sono funzionali all'operazione di rafforzamento patrimoniale (l' "Operazione") oggetto dell'accordo tra la Società, DEH e la controllante di InBre Finanziaria di Vellecamonica S.p.A. ("FVC");
- C. in data 10 settembre 2020, il Collegio ha ricevuto dagli Amministratori la relazione che illustra l'Operazione, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, nonché le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- D. ai sensi delle disposizioni dell'art. 2441, 6° comma, cod. civ., il Collegio Sindacale è tenuto ad esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, con specifico riferimento a quelle emesse con esclusione del diritto di opzione, dopo aver valutato se i criteri

adottati per la determinazione di tale prezzo sono ispirati a principi di ragionevolezza e non sono arbitrari.

Tanto premesso, esaminata la complessiva documentazione prodotta dall'Organo Amministrativo, si osserva quanto segue:

- (a) la relazione dell'Organo Amministrativo espone con chiarezza la natura, le cause, le motivazioni, la tipologia dell'aumento di capitale che si intende sottoporre all'attenzione e all'approvazione dei Soci.

Aucap Riservato è strumento finalizzato all'ingresso nella compagine sociale di DEH, operatore con esperienze ed ampia operatività nel settore delle energie rinnovabili; la Società si attende da tale ingresso un qualificato supporto ai propri piani e progetti di sviluppo industriale, perseguendo al contempo obiettivi di consolidamento patrimoniale.

L'Operazione è da ritenersi coerente rispetto agli scopi sociali; la sua previsione ed attuazione sono ispirati a principi di corretta amministrazione e rispettano i limiti di legge e le previsioni statutarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2438 cod. civ., si dà atto che le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.

- (b) l'Aucap Riservato si sostanzia nell'emissione di nuove azioni a un prezzo di sottoscrizione che sarà determinato secondo la seguente formula:

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

dove P indica il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'aumento di capitale in opzione di cui infra. Tale formula si basa sull'offerta economica formulata da DEH, che ha valutato il valore *pre-money* della Società pari a Euro 82.000.000, applicando propri criteri di valutazione non verificati autonomamente dalla Società stessa.

In sede negoziale, l'Organo Amministrativo ha ritenuto congrua la valutazione proposta da DEH.

La valorizzazione conclusiva di P e di N dipende dalle successive determinazioni che in proposito verranno assunte dall'Organo Amministrativo; pertanto P non può essere, al momento, oggetto di specifico giudizio di congruità.

Si osserva comunque che il metodo adottato per la sua definizione, sulla base dell'equazione sopra indicata, appare logicamente fondato ed atto a garantire, ai Soci cui sarà precluso il diritto di opzione, il mantenimento del valore economico delle azioni possedute.

Si osserva inoltre che l'Organo Amministrativo attesta nella propria relazione che in nessun caso il prezzo di emissione delle nuove azioni potrà essere inferiore al rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2441, 6° comma, cod. civ., ultima frase. Al 31 dicembre 2019, il rapporto tra il patrimonio netto della Società e il numero di azioni emesse è pari a Euro 10,23 posto che il patrimonio netto contabile della Società alla data del 31 dicembre 2019 è pari a Euro 39.660.372, e il Consiglio di Amministrazione ritiene che dalla data di chiusura dell'anno di riferimento alla data della predetta relazione non siano intervenute circostanze tali da incidere significativamente sul valore del patrimonio netto contabile.

(c) Pur non trovando applicazione, nel caso di specie, le disposizioni dell'art. 2441, 6° comma, cod. civ., nella parte in cui prevedono che debbano essere tenute in considerazione le quotazioni delle azioni ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato, posto che la Società ha azioni ammesse a negoziazione in un mercato non regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che il prezzo medio di mercato del semestre precedente la data della relazione ex art 2441, 6° comma, cod. civ., era pari a Euro 14,84 per azione, mentre il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto precedente la stessa data è stato pari a Euro 17,60.

Alla luce della documentazione esaminata e delle considerazioni sopra indicate, il Collegio Sindacale ritiene che il metodo di valutazione adottato dall'Organo Amministrativo per la determinazione del valore delle azioni emesse allo scopo di realizzare l'Operazione sia ragionevole e non arbitrario e condurrà, una volta definiti i fattori variabili dell'equazione sopra indicata, alla determinazione di un congruo prezzo di emissione.

Pertanto, ai sensi e per le finalità di legge, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta di aumento di capitale formulata dagli Amministratori.

Si attesta che il Collegio Sindacale ha rinunciato al termine previsto dall'art. 2441, 6° comma, cod. civ..


Breno, 18 settembre 2020

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Nulli, Presidente

Dott.ssa Antonella Andreatta

Dott. Federico Manzoni



ge. Allegato "D" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 45.350 di repertorio e n. 18.152 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della società per azioni

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A."

o anche, per brevità, "INBRE S.p.A."

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A." o anche, per brevità, "INBRE S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Breno (BS). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la compravendita, lo sfruttamento e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione, alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione di energia elettrica e termica;

- lo sviluppo di attività di studio e ricerca per l'esecuzione di progetti e studi di fattibilità connesse al settore energetico;

- ancora nel settore energetico, l'attività di consulenza in relazione a tutti i servizi

necessari alla progettazione, realizzazione e manutenzione, ammodernamento ed

alla gestione degli impianti di qualsiasi tipologia;

- il supporto per l'acquisizione di finanziamenti, la gestione degli eventuali incentivi,

la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnova-

bili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi

natura;

- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, diretta-

mente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti,

macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;

- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in

gestione in qualsiasi mercato;

- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili ed alternativi so-

lidi e liquidi;

- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La società, per il perseguimento del proprio scopo sociale, si prefigge di operare

anche in veste di E.S.C.O. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filoso-

fie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici; di promuovere

l'ottimizzazione dei consumi per ottenere la compressione della domanda energeti-

ca e la riduzione delle emissioni inquinanti.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla Legge e purché non in via prevalen-

te, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed

organismi in genere, costituiti e/o costituenti, che abbiano oggetto analogo, affine o

complementare al proprio.

La società potrà inoltre compiere, in via non principale e, quindi, non prevalente, tut-

te le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute

necessarie, opportune ed utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui quelle dettate dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dal D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e loro successive modificazioni, e con l'esclusione delle attività previste dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.

La società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 19.389.000 (diciannovemilionitrecentottantannovevemila) ed è diviso in numero 3.877.800 (tremilioniottocentosettantasettemilaottocento) azioni, del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

In data 7 ottobre 2020, l'assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per massimi euro 7.990.000,00 (settemilioni novecentonovantamila), comprensivi di sovrapprezzo,

mediante emissione di massime n. 1.598.000 (unmilione cinquecento novantotto mila) nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ. e da eseguirsi entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi). Delibera, di conseguenza, di delegare l'organo amministrativo a determinare: a) il numero esatto di azioni di nuova emissione; b) l'importo dell'aumento di capitale [determinato dal numero di azioni di nuova emissione per il valore nominale di ogni azione pari ad euro 5,00 (cinque)]; c) il prezzo di emissione di ciascuna azione [che moltiplicato per il numero di azioni di nuova emissione non potrà in nessun caso superare l'importo di euro 7.990.000,00 (settemilione novecento novantamila)]; d) il periodo di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, cod. civ.; e) il termine e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, cod. civ.; f) il termine di chiusura dell'aumento di capitale, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 2441 cod. civ. e non successivo al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); g) il rapporto tra il numero di opzioni spettanti e il numero di azioni che ciascun socio potrà sottoscrivere;

di aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per massimi euro 17.350.000,00 (diciassettemilione trecentocinquantamila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.695.992 (unmilione seicento novantacinquemilanevecento novantadue) nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, riservato a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.", da liberarsi mediante conferimento in denaro, da eseguirsi entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila-

venti) a condizione che sia stata definitivamente conclusa l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto che precede. Delibera di conseguenza di delegare l'organo amministrativo a determinare:

a) il numero di azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." sulla base della seguente formula:

$$N1 = 17.350.000 / P$$

dove N1 indica il numero di azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." e P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.";

b) l'importo dell'aumento di capitale riservato a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." [determinato dal numero di azioni di nuova emissione N1 per il valore nominale di ogni azione pari ad euro 5,00 (cinque)];

c) il prezzo di emissione di ciascuna azione riservata a "Dolomiti Energia Holding S.p.A." sulla base della seguente formula:

$$P = (82.000.000 + 7.990.000) / N$$

dove P indica il prezzo di sottoscrizione che avranno le azioni di nuova emissione riservate a "Dolomiti Energia Holding S.p.A.", N indica il numero di azioni esistenti una volta eseguito integralmente l'aumento di capitale di cui al punto che precede, fermo restando che il prezzo di emissione delle nuove azioni non potrà in nessun caso essere inferiore al valore limite determinato ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile;

d) il termine di chiusura dell'aumento di capitale;

di delegare l'organo amministrativo a modificare l'articolo 6 dello statuto sociale in considerazione del numero di azioni di nuova emissione.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "AIM Italia", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Articolo 10 – OPA endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle so-

cietà quotate di cui al TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 11 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, e-

ventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il consiglio di amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della

società o di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al-

l'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 15 - Presidente

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16 - Maggioranze

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il

cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.

Articolo 17 - Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18 - Numero, durata e compenso degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variante da 7 (sette) a 9 (nove), di cui almeno 2 (due) dovranno essere dotati dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e sono comunque rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 19 - Nomina degli amministratori

L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la So-

cietà.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147 *quinquies* del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

	I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine nella stessa previsto.	
	Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.	
	Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.	
	Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.	
	In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	

	Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse	
	nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescrit-	
	to, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle li-	
	ste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di	
	ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipenden-	
	za con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a parti-	
	re dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista	
	del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da	
	persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggio-	
	ranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso	
	quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior nu-	
	mero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ot-	
	tenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che otten-	
	ga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.	
	Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su	
	di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti ammini-	
	stratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fis-	
	sato dall'assemblea in modo tale da assicurare comunque che la composizione del	
	Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.	
	In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea	
	con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composi-	
	zione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori,	
	quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione,	
	fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipen-	

denti, da confermare alla prima assemblea utile. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 20 - Presidente e organi delegati

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo val-

gono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22 - Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Qualora gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai

sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti

dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 23 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Collegio sindacale

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

	Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco	
	Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle	
	quali i candidati sono elencati in numero progressivo.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri	
	azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percen-	
	tuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano re-	
	gistrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la So-	
	cietà.	
	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
	Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure	
	per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.	
	Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presen-	
	tazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione	
	dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.	
	Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai	
	soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'as-	
	semblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la	
	qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termi-	
	ne, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accetta-	
	no la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza	
	di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza	
	dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del	
	collegio sindacale.	
	All'elezione dei sindaci si procede come segue:	

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 - Esercizi sociali e redazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 27 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIOGLIMENTO

Articolo 28 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Sottoscrizioni: Albertani Battista

Alessandro Serio (L.S.)

